



C O M U N E D I P A N T E L L E R I A

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.82 del Reg. DATA: 30.09.2014	OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU anno 2014.
---	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** dalle ore **17:30** circa, in Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.

Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in carica, i seguenti Consiglieri.

CONSIGLIERI	PRE S	AS S.	CONSIGLIERI	PRE S	ASS
1 – CASANO Sandro	X		10 – VALENZA Davide	X	
2 – SILVIA Giuseppina	X		11 – CULOMA Giovanni Claudio	X	
3 – SALERNO Loredana		X	12 – BRIGNONE Camilla	X	
4 – PAVIA Graziella		X	13 – SPATA Giuseppe	X	
5 – CASANO Salvatore	X		14 - FONTANAROSA Luigi	X	
6 – BADALUCCO Carmelina	X		15 – VALENZA Leonardo	X	
7 – GABRIELE Maria Pia	X				
8 - TATANIA Dario	X				
9 - DI MALTA Gianclaudio	X				

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 2

COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia Regionale di Trapani

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale

Assiste il Segretario del Comune Dott. ssa Teresa La Grassa

Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:

- Casano Salvatore
- Di Malta Gianclaudio
- Gabriele Maria Pia

giusto verbale n.80 dell'odierna seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento inserito all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare “ Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. 2014 ” e dà lettura della proposta presentata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Maccotta Fabrizio predisposta su disposizione dell'Amministrazione Comunale, qui di seguito riportata:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale composta dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.Lgs 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n° 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n° 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1 comma 380, della L. n° 228/2012 e dell'art. 1 comma 707 della L. 147/2013;

VISTE altresì le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707 – 728 della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161- 170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 2013/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- È soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- È riservata allo stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. del 31/08/2013, n° 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- L'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purchè non classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- L'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 del D.L. 06/12/2011 n° 201;
- La possibilità di equiparare all'abitazione principale anche:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero del comune ove ubicato l'immobile;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - e) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 del D.L. 06/12/2011 n° 201;
 - f) l'unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs 19/03/2000, n. 139, dal Personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- L'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore ai 26 anni dimoranti residenti nella abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- Nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719 – 721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo art. in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia dell'immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dell'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 121 del 25/10/2012 con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 confermate per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- Il comma 6 il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dalla abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,76% in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- Il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire fin a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- Il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L.147/2013 a tutti i Comuni;
- Il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati fino allo 0,4%;
- Il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata all'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita una aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, il quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 09/10/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 3 DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 2 bis del D.L. 06/03/2014, n° 16, convertito con modificazione dalla L. 02/05/2014, n° 68, ed il D.M. 15/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento dell'Imposta Unica Comunale "IUC" ;

DATO ATTO CHE :

- Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- A norma dell'art. 7, comma 1, lettera h del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art.9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pantelleria in quanto rientrante tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- A norma dell'art. 13, comma 8, del D.L.201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei Comuni italiani dell'ISTAT tra i quali rientra pure il Comune di Pantelleria;
- A norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Soggetti passivi sono a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria , il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F 24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- Il versamento del tributo deve essere eseguito in due rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- L'art. 13, comma 2, del D:L: 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- A norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n° 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenente alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economie e delle Finanze n° 3 DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il comune, nell'esercizio delle sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. Si deve comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, " il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n° 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato anno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- Aumentare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, al 10,60 per mille
- Confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, al 4,00 per mille;

RITENUTO confermare la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in € 200,00;

CONSIDERATO che a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del I° comma dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

S I P R O P O N E

1. Variare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 fissandola al **10,60 per mille**;
2. Confermare l'aliquota prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 al **4,00 per mille**;
3. Incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 3,00 punti per mille, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 10,60 per mille, di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della legge 228/2012 e il 3,00 per mille è la quota di competenza comunale;
4. Confermare la detrazione pari ad € 200,00 prevista per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
5. Stabilire per l'anno 2014 le aliquote per l'Imposta Municipale Propria come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9	0
Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi	0

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune ove ubicato l'immobile	0
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	0
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
Fabbricati ed aree fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU	10,60
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui una quota di aliquota è riservata allo stato ed una quota al comune	Stato 7,60 per mille Comune 3,00 per mille

6. Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

La presente proposta di deliberazione, su conforme volontà dell'amministrazione, è stata formulata dal Dr. Fabrizio Maccotta, direttore del Settore Economico Finanziario, il quale esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Pantelleria, li 12/09/2014

Il Capo Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio informa che il punto è stato ampiamente dibattuto ed esitato in sede di Commissione Consiliare Permanente II. Poiché è presente un emendamento d'ufficio, il Presidente cede la parola al Responsabile del Settore economico-finanziario che relaziona in merito. Lo stesso chiarisce che sussistono degli obblighi di tassazione e pertanto la legge ha stabilito che il tasso dell'aliquota massima con riferimento all'IMU non può essere superiore a quello dell'anno 2013. Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento si passa alla votazione ottenendosi n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.

A questo punto si passa alla votazione della proposta di delibera così come emendata nel testo ottenendosi n. 8 voti favorevoli e 5 contrari (Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele) espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.

Ottenuta la parola il consigliere Fontanarosa, lo stesso chiede chiarimenti al Dott. Maccotta circa il vantaggio che potrebbe derivare dal rendere l'atto immediatamente esecutivo così come proposto nell'atto deliberativo. Il Dott. Maccotta, in risposta a tale ultima richiesta avanzata, chiarisce la necessità di rendere l'atto i.e. affinché si possano attivare già dall'indomani i successivi adempimenti e ciò al fine di avvantaggiare la cittadinanza.

Si passa alla votazione per rendere l'atto i.e. e si ottengono n. 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele) espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto di condividere la proposta;

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi del D.Lgs. n.° 267/2000;

Visto il parere del Revisore Unico;

Con 8 voti favorevoli e 5 contrari (Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele) espressi per alzata di mano sulla “ Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU 2014 ” così come emendata;

Con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele) espressi per alzata di mano sull'immediata esecutività dell'atto;

D E L I B E R A

6. Variare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 fissandola al **10,60 per mille**;
7. Confermare l'aliquota prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L 201/2011 al **4,00 per mille**;
8. Incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 3,00 punti per mille, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 10,60 per mille, di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della legge 228/2012 e il 3,00 per mille è la quota di competenza comunale;
9. Confermare la detrazione pari ad € 200,00 prevista per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
10. Stabilire per l'anno 2014 le aliquote per l'Imposta Municipale Propria come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9	0
Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi	0
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	0
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
Fabbricati ed aree fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU	10,60
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui una quota di aliquota è riservata allo stato ed una quota al comune	Stato 7,60 per mille Comune 3,00 per mille

6. Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro Casano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa La Grassa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Casano Salvatore

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- Sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
